

e quindi il procuratore potrà: —
Amministrare i beni tutti del costituente tenerli
in economia, trarne la fruttificazione, provvedere
per la conservazione ed il miglioramento degli stessi, darli
in affitto o in mercaderia a qualsiasi persona
e sotto le condizioni che vederà opportune e riscuo-
tere il fitto. —

Vendere, permutare, donare, ipotecare i beni im-
mobili del costituente e gravarli di servitù.

Contrarre mutui consentendo gli opportuni interes-
si e le opportune cautele. —

Costituire rendite perpetue o vitalizie, attive e passi-
ve e consentire contratti anticretici. Vendere i be-
ni mobili del costituente e darli in pegno, affan-
care e reuire rendite e canoni. Togliere in locazio-
ne tanto fondi rustici, quanto fondi urbani
appartamenti a qualsiasi persona. Stipulare con-
tratti di appalto per qualsiasi opera o lavoro. Accet-
tare donazioni costituire ed aumentare doti. Quest-
tere accettare avallare e girare cambiali e qualunque
altro effetto all'ordine. —

Esigere capitali, interessi, frutti e rendite da qualun-
si debitore, rilasciare quietanze in qualunque forma,
consentire cancellazioni d'ipoteca, fare delegazioni
per pagamento, eleggere domicilio per qualsiasi atto,

166
accettare eredità con o senza beneficio d'inventario, de-
rinnunciarle per gli effetti della tassa di registro, rinunziarle se o-
nerose, procedere alla divisione dell'eredità anche in via ami-
chevole, domandare opposizione di sigilli. —

Promuovere in giudizio tutte le azioni spettanti al costi-
tuito, rappresentarlo avanti qualsiasi autorità giudi-
ziaria del Regno e in qualunque grado del giudizio,
costituire procuratori, nominare procuratori legali
ed avvocati, eleggere domicilio nei procedimenti rela-
tivi alle cause, produrre ogni genere di prova e con spe-
cialità deferire, riferire ed accettare il giuramento an-
che decisivo, transiggere conciliare e compromette-
re sulle cause insorte e da insorgere, ottenere senten-
ze, eseguirle, impugnare con tutti i gravami am-
messi dalla legge, procedere a tutti gli atti di esecuzione
forzata sia mobiliare che immobiliare contro qual-
siasi debitore, ottenendo all'uopo il rilascio delle co-
pie esecutive sia delle sentenze che dei contratti e
fare in generale tutto quanto far potrebbe personal-
mente il costituente medesimo senza limitazione
di sorta e ciò in ampia forma e di maniera tale che
il presente mandato non possa essere impugnato
sotto pretesto di difetto di poteri, ritenendosi sin da
ora dallo stesso costituente per rato e fermo quanto
sarà a praticarsi dal suddato procuratore.